

Numero della proposta

13

311

## CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.  
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

*Amari*

Approvata nella tornata del 10. Maggio 1867.

*Palazzo*

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 13-A

DEI DEPUTATI

*312*

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**AMARI, MAZZARELLA, BRUNETTI, CAPPELLARI, ROBECCI,  
ACCOLLA, MACCHI, D'ASTE, CORSINI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze  
nella tornata del 30 marzo 1867

**Pareggiamento del dazio d'entrata dell'olio d'oliva.**

**Tornata del 7 maggio 1867**

**SIGNORI!** — Per mettere riparo ad una incresevole perturbazione commerciale e toglier di mezzo una fraude doganale sulla importazione dell'olio di oliva nella città franca di Venezia, il Governo del Re ha proposto una legge, informata ai veri e saldi principii della pubblica economia.

Sulla importazione dell'olio di oliva, siccome è noto, secondo la tariffa generale delle dogane dello Stato, pesa un dazio di lire 10 al quintale.

Ma per i trattati commerciali da qualche anno stipulati col maggior numero delle nazioni che fanno commerci più importanti coll'Italia, quel dazio è stato ridotto a sole 3 lire al quintale, nel quale vanno pur comprese le tasse addizionali ed il decimo di guerra. Cosicchè oramai può dirsi che il dazio detto di favore delle 3 lire, sia la regola generale; e quello di lire 10, detto ora impropriamente generale, sia l'eccezione; e l'unico paese che importi in Italia olio di oliva e resti tuttavia soggetto a questa eccezione, sia il regno di Grecia.

Primachè le provincie venete fossero state restituite

all'Italia, avveniva che la Grecia, compresevi le isole Ionie, per la vicinanza e le comodità, dalle antiche relazioni politiche e commerciali apprestate, importava direttamente certa quantità di olio di oliva nella città franca di Venezia; posciachè però la tariffa comune italiana fu a quella città estesa l'immissione dell'olio, colpita dal dazio generale di lire 10, dovea venir meno. Se non che contemporaneamente un altro fatto si compiva, il quale veniva a produrre un altro impreveduto nocumento al commercio della città di Venezia.

Una convenzione provvisoria estendeva al commercio austriaco tutti o la maggior parte dei favori accordati alle nazioni dai vigenti trattati commerciali più favorite; onde il dazio così detto di favore si dovette applicare pure agli olii, che dall'impero austriaco s'introdussero nel regno d'Italia. Allora ne avvenne quello che doveva avvenire; gli olii di Grecia, soliti ad importarsi in Venezia direttamente, furono introdotti prima nel porto franco di Trieste, e di là, come olii di provenienza austriaca, nella città franca di Venezia col dazio di favore delle 3 lire a quintale; di maniera che il volere mantenere quel dazio, come suol dirsi *differenziale*, produsse i danni che suole: cioè l'erario fu defraudato, ed il commercio fu deviato dalla città di Venezia, il cui consumo dovette pagare quell'aumento, che al prezzo dell'olio aggiugneva la necessità di toccare un porto intermedio; in altre parole perdettero la dogana, perdettero i produttori esteri ed i consumatori nazionali, perdettero il commercio diretto della città franca di Venezia, perdettero tutti, ci guadagnò solo il commercio intermedio e d'equivoca legalità del porto franco di Trieste e di altri porti austriaci. Non primo nè ultimo esempio dei danni arrecati dai dazi differenziali, e delle perturbazioni commerciali, che produce e produrrà sempre un sistema, il quale pretende regolare cioè guastare a forza di tariffe e di regolamenti il corso naturale del libero traffico.

Tutti questi danni dovevano giustamente muovere le querele della città di Venezia; e la Camera di commercio, facendosene interprete, domandava al Governo provvedimenti rigorosi e riparatori.

Il Ministero, volendo, per quanto in lui fosse, soddisfarli, cominciò dal forzare l'interpretazione dei patti internazionali, fino a ritenere, come proponeva la Camera di commercio, che l'olio di oliva proveniente dal porto franco, e per mare, non godesse del dazio di favore, dove non se ne provasse l'origine austriaca. Ma ciò nè bastava all'uopo, nè alla Camera di commercio di Venezia; perchè, se l'olio non veniva dal porto franco, poteva venire da altri porti, e dallo stesso porto

franco per via di terra s'introduceva; e così i danni già prima sperimentati non cessavano.

Nuovi rigori perciò si domandavano, come p. e. prove più stringenti di origine assolutamente austriaca, bollette, certificati, ecc. ecc.; ma il Governo giustamente li trovava non solo impraticabili, ma anche contrari ai patti commerciali colle altre nazioni stipulati; i quali, massimamente dopo il trattato coi Paesi Bassi ch'eguagliava la provenienza all'origine, accordano lo stesso favore a tutte le nazioni, che hanno convenzioni, per le merci tutte, sieno nazionali o no, purchè dai porti favoriti provenienti; privilegi e favori al commercio austriaco per la convenzione temporanea estesi.

In tale difficile condizione di cose, il Governo, per soddisfare alle lamentezze del commercio di Venezia, e mantenere lealmente le convenzioni internazionali, si appigliò all'unico partito che gli dettava la giustizia e la ragione: cioè di togliere ogni avanzo di dazio differenziale, e ridurre a lire 3 il dazio così detto generale (che come abbiamo provato era veramente d'eccezione e per uno o due Stati solamente); cioè a dire in altre parole, estendere il dazio di favore alle nazioni che ancora non hanno convenzioni speciali di commercio coll'Italia.

Per tal modo il traffico riprendendo il suo corso naturale, l'importazione dell'olio ritornerebbe alle sue vie consuete, cioè le più facili e men costose, si farebbe di nuovo direttamente con Venezia, ed il suo commercio e consumo verrebbero a goderne i vantaggi. Così i richiami ragionevoli della città di Venezia furono propizia occasione, onde il Governo facesse nuovo passo nella via del libero scambio e dell'eguaglianza delle tariffe, segnata dalla scienza e dal progresso.

È lieve il comprendere come la vostra Commissione non potesse che unanimemente plaudire al principio a cui s'informava la legge presentatavi.

Se non che essa credette, anche sull'invito espresso d'uno degli uffici, esser suo debito, prima di proporvi di accettarla, il considerare attentamente quali conseguenze potesse per avventura produrre questa non lieve e subita riduzione del dazio, non solamente nell'interesse dell'erario nazionale, cioè nell'entrate doganali, ma anche nell'interesse della produzione degli olii, che è una delle più importanti del suolo italiano.

Al primo oggetto provvedevano in parte le notizie dal Governo stesso, nei motivi che precedono la legge somministrateci; dalle quali si ricava che l'olio di oliva estero importato in Italia pel commercio speciale, soggetto al dazio generale di lire 10, nel 1865 (anno da cui solamente possiamo prender norma, perchè il

primo dopo la maggior parte delle convenzioni commerciali, e l'ultimo di cui abbiamo risultati completi pubblicati) non fu che di quintali 2567, e nel 1864 fu anche meno. Dei quali, quintali 1254 vennero introdotti dall'Austria, che oggi è entrata a godere del dazio di favore; e 358 quintali, che avrebbero dovuto godere dello stesso, ma non lo poterono per qualche difetto di carte di accompagnamento.

Onde tutta la quantità che, dovrebbe pagare il dazio più pesante, dove non fosse ridotto, non giunge a quintali 955; di cui 842 appartengono alle provincie romane, che certamente non vorremmo escludere dal dazio di favore. E però tutta la quantità che veramente potrebbe volersi ancora colpita dal dazio di 10 lire al quintale si riduce, non più a 954, come pare calcolasse il Governo, ma a soli 113. Ora la differenza di lire 7 tra il dazio generale e quello ridotto non ammonta a 800 lire. Però per 800 lire in un anno certamente la Camera non vorrà conservare una tariffa differenziale, che produce tanta perturbazione di commercio e dà luogo a tanti richiami.

Ma se l'interesse dello Stato è sì minimo che, appena conosciuto, non merita che più se ne ragioni, la Commissione volle con attenzione considerare, se mai la proposta riduzione potesse arrecare subito e grave mutamento in quello dei produttori nazionali. Laonde, non avendo mezzi pronti diretti e sicuri a conoscere, anche per approssimazione, la produzione totale degli olii nazionali, dovette rivolgere la sua attenzione a quelle informazioni, che le tavole ufficiali d'importazione e d'esportazione potessero procurare; e da esse fu agevole riconoscere come un paese, il quale, ad onta di un dazio d'importazione proporzionatamente sì basso, qual è questo di lire 3 al quintale, in una derrata che vale sino a 200 lire e più ancora al quintale, pure non importa dall'estero pel suo consumo che piccole quantità, relativamente a quelle di gran lunga maggiori che n'esporta, non ha nulla a temere dalla concorrenza estera, nulla a domandare all'artificiale e forzata protezione delle tariffe.

Infatto, prendendo i due ultimi anni di cui abbiamo ragguagli ufficiali completi, cioè il 1864 ed il 1865, troviamo che, mentre l'Italia importava pel suo commercio speciale, tanto col dazio generale di lire 10, quanto con quello di favore di lire 3, nel 1864 olii di oliva quintali 10,664, n'esportava quintali 472,163, e nel 1865, in cui il dazio di favore era esteso quasi a tutte le nazioni, importava quintali 18,655, e n'esportava 657,331.

Ora un'esportazione, che per una media di due anni

poco manca che non sia trentanove volte maggiore dell'importazione che può dirsi assolutamente libera, dà segno evidente che la libertà del traffico non può per nulla nuocere alla produzione nazionale; ma che solamente la importazione estera si relativamente piccola ha prodotto quel desiderato beneficio della libertà, cioè di provvedere a miglior mercato ai bisogni del consumatore, a cui i tempi ed i luoghi non propizi per l'altezza dei prezzi non permettevano servirsi della produzione nazionale; beneficio, che i vincoli e le tariffe, non solo danno, ma assolutamente impediscono; e così anche in questo il libero scambio si fa ministro della provvidenza.

È la proporzione sì alta della esportazione sulle importazioni, e l'alto prezzo degli olii, rispondono pienamente ad un dubbio mosso dall'ufficio IV intorno al pericolo che potrebbero correre i produttori messi in concorrenza coll'estero, avuto riguardo che l'olio nazionale va pur soggetto ad un dazio d'esportazione: imperocchè i fatti allegati dileguano ogni sospetto.

Cionullasiadimeno un'istanza da qualche onorevole collega fu opposta, cioè che le cifre sopra arrecate, rappresentando la quantità dell'olio introdotto in Italia nel 1864 e 1865, non comprendevano quella che per avventura fosse stata dall'estero importata nelle provincie venete, quando ancora non facevano parte del regno d'Italia: la quale, diminuito oggi di tanto il dazio generale, verrebbe ad entrare in concorrenza dell'olio nazionale. E la Commissione, volendo anche questo scrupolo dissipare, cercò procurarsi qualche ragguaglio intorno alla quantità dell'olio in quelle provincie importato per un discreto periodo di anni, immediatamente precedenti alla loro riunione all'Italia.

Ora, da una nota ufficiale comunicataci dalla direzione generale delle dogane, si è ricavato, che l'intera quantità dell'olio importato nelle provincie venete nel quinquennio dal 1861 al 1865, compresi quello misto a trementina e rosmarino, ascende a quintali 57,139: dei quali in quanto a quintali 20,697 sono olii di Dalmazia, che, prima per la convenzione provvisoria, ed oggi pel trattato commerciale coll'Austria, godrebbero dei favori del dazio di lire 3: nel rimanente poi di quintali 36,442 va compresa quella quantità dell'olio italiano importato in quel quinquennio nelle provincie venete, che a noi non fu dato sapere, ma che naturalmente dev'essere assai più considerevole di quello estero; di maniera che tutta la quantità dell'olio d'origine straniera, che per la legge proposta verrebbe a godere della riduzione del dazio, finalmente non potrebbe con probabilità estimarsi a più della metà, cioè

a quintali 18,000 incirca, che distribuiti pel quinquennio, darebbero una media di quintali 3600 all'anno. Ecco adunque a che, infn dei conti, pel riguardo delle provincie venete, potrebbe salire tutta l'importazione dell'olio estero dalla nuova riduzione favorita. Ora tre o quattro mila quintali d'olio ammessi sul mercato del consumo nazionale potrebbero perturbare o perigliare una produzione, che non solo provvede al consumo di 24 milioni di abitanti, ma che sovrabbonda tanto da potersene esportare 65 milioni di chilogrammi in un anno? Inoltre una produzione che, ad onta della sua copia, pure mantiene prezzi sì alti nel mercato interno, che, secondo le tabelle ufficiali, periodicamente pubblicate dal Ministero del commercio, non può calcolarsi, in media, a meno di 150 lire l'ettolitro, ch'è meno d'un quintale, è già tale per sè, che può sfidare qualunque estera concorrenza. Ma quest'ultimo ragguaglio sui prezzi chiamava la Commissione ad una considerazione ancora più elevata e generale. Quando una derrata sì utile, anzi necessaria ai primi bisogni degli uomini, tocca prezzi sì alti, allora l'interesse della finanza e quello pure dei produttori non possono più primeggiare, ma quello dei consumatori fa sentire alta la sua voce. Quando oramai il prezzo dell'olio è giunto a tale che è divenuto pel povero un lusso difficile e costoso l'usarne, allora dobbiamo accogliere con favore qualunque provvedimento che, rimettendo il traffico nelle vie della natura e della libertà, possa mitigarne l'eccesso.

Convinta la Commissione di questi veri, non potè pensare a mettere come condizione al beneficio della legge quella, che non fu veramente da nessuno ufficio reclamata, ma solamente come suggerita, cioè che, prima che il Governo italiano faccia godere della riduzione generale le nazioni che ancora non hanno convenzioni commerciali coll'Italia, ne ottenga come prezzo concessioni equivalenti.

Imperciochè, sebbene la Commissione sarebbe lietissima, che gli Stati i quali tuttora non hanno adottato francamente il principio, oramai con tanto felice successo quasi generalmente abbracciato, del libero scambio e delle tariffe moderate, vi fossero attirati dal desiderio dei vantaggi loro da noi offerti; pur non di meno, istruita pell'esperienza universale e per quella speciale che questo stesso fatto degli olii ci ha procurato, degl'impacci, dei deviamenti e delle perturbazioni commerciali, che le tariffe differenziali producono, non può mettere condizione alcuna all'attuazione della legge.

Il beneficio del commercio, quanto più si possa li-

bero da vincoli e da tariffe irragionevoli, non giova solo a chi lo riceve, ma forse più a chi l'offre; e a nostro avviso sarebbe grande errore politico il volerne perdere il frutto, perchè altra nazione non sappia o non voglia goderne il vantaggio; e perchè lo straniero non voglia accordarci un bene, non dovremmo noi privarci imprudentemente di un altro e forse più certo ed importante.

Per tutte le quali considerazioni la Commissione all'unanimità vi propone di adottare la legge tale quale l'ha il ministro delle finanze proposta nell'unico articolo che segue.

E. AMARI, *relatore.*

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sessione ordinaria.

Atto di legge approvato dal Parlamento il 21 giugno 1866.  
Pubblica legge n. 2200 del 21 giugno 1866.  
L. 21 giugno 1866, n. 2200.



~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

Il dazio d'entrata dell'olio d'oliva è ridotto a lire 3 al quintale, compresi i diritti addizionali, qualunque ne sia l'origine o la provenienza.

*approvato nella seduta del 10.  
Maggio 1867.*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

*Identico al qui contro.*

Ministero delle Finanze

373

Progetto di Legge

Art. <sup>unico</sup> unico

Il dazio d'entrata dell'olio d'oliva è ridotto a L. 3. al quintale compresi i diritti addizionali, qualunque ne sia l'origine o la provenienza.

~~13~~  
Ministero delle Finanze

~~Firenze~~ 15. Febbraio 1867.

— Oggetto —

Progetto di Legge per  
pareggiare il dazio  
d'entrata dell'olio di  
oliva.

Signoris!

Attesto

La città franca  
di Nemeria riceveva o ritira-  
va direttamente dall'isole  
Ionie ed altri luoghi del-  
la Grecia olio d'oliva. Ora  
siccome la Grecia non è  
compresa fra gli Stati con-  
venzionati coll'Italia, così  
l'olio suddetto, giunto a Ne-  
meria, deve sottostare al  
dazio generale di L. 10. al  
quintale, oltre le addizio-  
nali, all'atto della sua  
spedizione per il consumo

nel territorio doganale. Per evitare questo dazio gli speculatori si fecero a sbarcare l'olio a Trieste trasportandolo poi per mare a Venezia od importandolo in Italia per transito attraverso brevi tratti di territorio austriaco, nell'uno e nell'altro caso col carattere di provenienza austriaca per godere del dazio di favore di L. 3. al Quintale, compresi diritti addizionali, come si vede per l'olio proveniente dagli Stati convenzionati. In questo modo e per questa causa è deviato da Venezia il commercio diretto dell'olio di provenienza non favorita, anzi totalmente per quella quantità che viene importata in Italia transitando per l'Austria senza toccare Venezia.

Spett.le

270  
La Camera di Commercio  
di quella Città, sopra mo-  
zione di qualche negoziante  
d'olio, si lagnò di questa  
perturbazione del commercio  
d'olio d'oliva, rappresentan-  
do il danno che ne sente  
la piazza e chiedendo prov-  
vedimenti, onde le Spedizioni  
suaccennate non venissero  
ammesse al dazio di favo-  
re e non avessero quindi  
più alcun scopo per averle  
da Venezia.

Ad porre un qualche  
riparo al danno reclama-  
to io spinsi la interpreta-  
zione dei patti internazio-  
nali fino a ritenere giu-  
sta il voto della Camera  
di Commercio, che gli oli  
d'oliva provenienti per  
mare da un porto fran-  
co austriaco non fossero  
da ammettersi al dazio  
di favore, senza la prova

dell'origine austriaca o di  
altra convenzionata o della  
provenienza dal libero com-  
mercio doganale austriaco.  
Una tale interpretazione  
poteva sostenersi, perchè le  
provenienze da un porto  
franco non sono provenien-  
ze doganali ed il porto  
franco può considerarsi  
ancora come mare aperto.

Ho pertanto istruite le  
Dogane in questo senso.

La Camera di Com-  
mercio però non s'acquie-  
tava e rappresentò, come  
gli olii in discorso potevo-  
no toccar anche un posto  
compreso nel territorio do-  
ganale austriaco e prove-  
nire di là per mare con ap-  
parenza Austriaca, e come  
ad ogni modo vi erano  
ancora le spedizioni d'olii  
provenienti in Italia per  
terra dopo transitato il terri-

35 37

torio austriaco con partenza  
da Trieste, da Cervignano  
od altro luogo austriaco. Chi  
vera quindi, che fossero atti-  
vate discipline per conse-  
guire in ogni caso la pro-  
va, che l'olio in discorso  
procedesse dal libero com-  
mercio austriaco o fosse di  
altra nazione convenziona-  
ta.

Munich

Non è possibile di pro-  
vedere in questo senso, po-  
chè vi ostano i trattati so-  
ganali fra l'Italia e pa-  
recchi Stati, da ultimo es-  
tensi anche all'Austria. Per  
questi trattati gli olii pro-  
venienti da un porto so-  
ganale austriaco o dopo  
d'aver transitato per il  
territorio austriaco debbono  
essere riguardati di prove-  
nienza austriaca senza  
riguardo alla loro ori-  
gine e senza che si ob-

lia il diritto di chiedere  
altre prove che quelle com-  
merciali della provenienza,  
la quale risulta da se  
qualora il genere entri  
in Italia per confini di  
terra od altrimenti dal  
manifesto di carico ed altri  
ricapiti del bastimento se  
venga per mare. Indipen-  
dentemente da ciò per dis-  
tinguere dalle spedizioni  
di transito le provenienze  
dal libero commercio dogan-  
nale austriaco sarebbe ne-  
cessaria la cooperazione  
dell'Austria, concertando  
la reciproca consegna dei  
transiti, ma questa coo-  
perazione per questo ri-  
guardo è poco sperabile,  
perchè contraria all'in-  
teresse austriaco. Se allo  
stesso scopo si volesse esi-  
gere sul nostro confine  
almeno la presentazione



1478  
della bolletta austriaca. Si  
uscita, vano riuscirebbe que-  
sto mezzo, avvegnachè in  
Austria gli oli sono esen-  
ti dal dazio d'uscita, e  
chiunque potendo procu-  
rarsiy colà una bolletta  
d'uscita senza aver ob-  
bligo di effettuare l'espor-  
tazione ottiene senza al-  
tro il mezzo per presenta-  
re alle nostre Dogane una  
spedizione di transito come  
una vera spedizione dal  
libero commercio austria-  
co. Qualunque spediente  
pertanto, che pur si tenta-  
se di adottare, potrebbe ve-  
nire contrastato in base  
ai Trattati ed in pari tem-  
po sarebbe vessatorio per  
il leale commercio ed il  
lavoro.

Clavin

↳

In tali circostanze,  
qualora si voglia ripara-  
re a questo danno della

piarrap di Venezia, che deve  
pur sussistere, anche in al-  
tri Porti italiani, special-  
mente sull' Adriatico, non  
veggo altra via che quella  
di ribassare il dazio generale  
d'entrata dell'olio d'oliva, pa-  
reggiandolo al dazio di favore  
di L. 3. al quintale, com-  
presi in questo i diritti ad-  
dizionali di Spedizioni e  
del decimo di guerra.

Questo provvedimen-  
to può poi tanto <sup>più</sup> facilmen-  
te adottarsi, che trattandosi  
d'olio d'oliva i nostri pro-  
duttori hanno poco da tem-  
ere la concorrenza dell'  
estero, e che il pregiudizio  
derivante alla finanza è di  
tenue rilievo.

Infatti prendendo a nor-  
ma l'anno 1865. la quantità  
d'olio d'oliva immessa duran-  
te quell'anno in Italia col  
dazio generale ammonta a

9 39

Chilog. <sup>mi</sup> 256,777. E però da no-  
tarsi che dei detti R 256,777  
ne vennero introdotti R 125,466.  
dall' Austria, i quali deggiono  
escludere dal conto, poiché ora  
sarebbero già ammessi col  
Dazio di favore, come pure  
altri R 35,848. provenienti  
da Stati convenzionati e  
che non furono ammessi  
al Dazio di favore per qual-  
che difetto nelle carte di ac-  
compagnamento. Restano  
R 95463. provenienti da  
Nazioni non convenziona-  
te, nella maggior parte,  
cioè R 84214. dalla Provin-  
cia Romana. Il dazio com-  
petente per la detta quan-  
tità di R 95463. in ragio-  
ne di L 10. coll'aggiunta  
dei diritti di spedizione  
e di guerra, e di Li-  
re 10978.25. mentre calco-  
lato a L 3. al quintale,  
compresi i diritti addizionali.

12  
Numeri.

li, è soltanto L. 2863. 89.  
La differenza fra queste  
due somme, cioè l'importo  
di L. 8114. 36. rappresenta  
la perdita doganale, cui  
si va incontro, avvertendo  
che tal perdita diverrebbe  
anche minore di molto, se  
continuasse la pratica sul  
principio accennato di pre-  
sentare come di provenien-  
za austriaca, oli di na-  
zioni non convenzionate.

Non credo che questo  
lieve pregiudizio possa far  
obice al provvedimento pra-  
cizzato, il quale mentre  
ripara al perturbamento  
del Commercio dell'Olio  
di Oliva in Venezia, to-  
glie anche, almeno quan-  
to all'olio, le difficoltà  
doganali, che s'incon-  
trano nell'applicazio-  
ne dei vigenti trattati.

Ho l'onore per

Q.

380  
tanto di presentarvi, onorevoli Signori, l'unito progetto di legge, che raccomando alla vostra illuminata approvazione.

~~Il Ministro~~

N° 13.

Progetto di legge presentato alla Camera  
dal ministro di Finanze / Depretis /  
In data del 30. maggio 1877.

Accoppiamento del dazio d'entrata  
dell'olio d'oliva